

Protocollo per l'erogazione delle prestazioni idrotermali

(Approvato con Del. DG n. _____ del _____)

TRA

L'Azienda USL Toscana nordovest - di seguito denominata ASL, P.I. **02198590503**, con sede in Pisa via Cocchi, 7 rappresentata dal Direttore Generale, **Dr.ssa Maria Letizia Casani**, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Azienda

E

L'Azienda Termale "_____. " con sede in _____, P.I. _____, di seguito denominato Stabilimento Termale, rappresentato da _____ **in qualità di**, nato a e Residente a _____ C.F. n. _____

PREMESSO

- che la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 927 del 13.08.98, così come integrata dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1378/98, n. 728/99 e 896/2000, ha individuato gli stabilimenti Termali che possono erogare prestazioni idrotermali con oneri a carico del S.S.N., indicando altresì, per ciascun stabilimento, le prestazioni erogabili e la loro modalità di erogazione;
- che la Legge 24.10.2000 n. 323 sul "Riordino del settore Termale" all'art. n. 4 ribadisce le modalità di erogazione delle cure termali;
- che con Decreto Ministeriale del 15 12 1994 sono state indicate le patologie che possono trarre beneficio dalle cure termali, decreto riconfermato sempre tramite D.M. (20.03.1998 /22.03.2001)
- che la Regione Toscana con delibera n. 6/2020, "Recepimento intesa sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie termali per il triennio 2019 - 2021" ha ratificato l'accordo tra Federterme e la Conferenza Stato/Regioni, ed ha confermato l'ile tariffe in essere;

- che è utile sottoscrivere apposito atto di impegno reciproco (contratto) per l'erogazione delle prestazioni idrotermali con gli Stabilimenti presenti sul territorio di questa ASL da far valere per 2021 con possibilità di proroga fino a nuovo contratto da sottoscrivere a seguito del futuro recepimento da parte della Regione Toscana della prossima intesa sull' Accordo nazionale per il periodo 2020 -2024 salvo ridefinizione annuale o conferma dei tetti di spesa da parte dell'Azienda USL

Stante quanto sopra, si contratta e si stipula quanto segue:

ART. 1

Lo Stabilimento Termale, ai sensi e per gli effetti del presente contratto, è ammesso ad erogare i cicli di cure idrotermali esclusivamente per le prestazioni e con la relativa tariffa unitaria come da Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4550/2017 e s.m.i. come confermate dalla D.G.R.T. 6/2020 fino a quando non saranno riviste a seguito di nuovo accordo ex art. 4 comma 4 L. n. 323/2000

ART. 2

Lo Stabilimento Termale si impegna ad erogare, alle condizioni appresso indicate e senza pretendere alcun pagamento diretto da parte dei cittadini, fatta eccezione per la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria eventualmente prevista a loro carico dalla Legge ***(a seguito della finanziaria per il 2016 e s.m.i. gli importi ticket da pagare sono: € 55 per i non esenti ; € 3,10 per la quota ricetta o diversa misura che potrà essere individuata in sede di nuovo accordo ex art 4 comma 4 L. n. 323/2000)***, le prestazioni idrotermali di cui al precedente art. 1 a tutti coloro che ne fanno richiesta nei termini delle disposizioni riguardanti l'erogazione delle cure durante il proprio periodo di apertura (1 gennaio – 31 dicembre o diverso periodo di apertura da comunicare all'Azienda USL) e secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.

ART. 3

L'accesso allo Stabilimento Termale è subordinato alla presentazione della proposta-richiesta da redigersi su ricettario del S.S.N. dal medico di fiducia dell'interessato, intendendosi con tale ultima dizione, il medico di medicina generale o lo specialista in una delle branche attinenti alle patologie che possono trovare beneficio dalle cure stesse, che abbiano in uso il ricettario regionale.

La proposta-richiesta deve indicare:

- a) *i dati anagrafici del cittadino: nome, cognome (per le donne quello da nubile), il comune di residenza, il numero di libretto sanitario;*
- b) *la diagnosi, corrispondente ad una delle patologie identificate dal D.M. 15.12.1994 e successivi;*
- c) *il correlato numero di prestazioni da erogare; nel caso in cui sia prescritto, senza altra specificazione, "ciclo di cure" si dovrà intendere il numero massimo prescrivibile e cioè n. 12 per fanghi e bagni e n. 24 per le cure inalatorie.*

ART. 4

Lo Stabilimento Termale è tenuto a verificare la correttezza e la completezza dei dati trascritti sulla prescrizione-proposta e ad integrare le informazioni ivi reperibili con altre informazioni previste dal S.S.N..

In quest'ottica, unitamente ai documenti per la liquidazione delle prestazioni effettuate, dovranno essere forniti i dati mediante tracciato così come specificato nei Flussi D.O.C.. della Regione Toscana già in possesso dell'Istituto Termale. La Struttura si impegna alla regolare alimentazione, compilazione, trasmissione, con cadenza mensile, dei flussi informativi previsti da Regione Toscana per tutte le prestazioni erogate

Le prestazioni che non risulteranno correttamente inserite nei flussi (SPT), non permettendo il controllo, non potranno essere liquidate. I tracciati usati dovranno essere esclusivamente quelli a standard regionale, pena il non completo riconoscimento delle prestazioni erogate. L'istituto prende atto che l'Azienda non procederà al pagamento, ovvero provvederà al recupero, degli importi eventualmente già erogati all'istituto per prestazioni erogate ai non residenti che non siano state ammesse a compensazione da parte della Regione Toscana.

Il termine ultimo entro il quale i flussi devono essere corretti e spediti con le opportune modifiche è il _____ del mese di _____ dell'anno successivo a quello di competenza.

Ogni eventuale modifica dei flussi D.O.C. disposta dalla Regione Toscana deve essere recepito come adeguamento.

ART. 5

Ai sensi della normativa vigente e per garantire il livello minimo di assistenza termale, ciascun assistito ha diritto di usufruire, con oneri a carico del S.S.N., di un solo

specifico ciclo di cure termali nell'arco dell'anno. Fanno eccezione le c.d. categorie protette di cui all'art. 57 della Legge 833/78 che possono fruire, nel corso dell'anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico, connesso alla patologia che ha determinato il riconoscimento dell'invalidità;

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, i soggetti interessati sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione-proposta e sotto la propria responsabilità, che, nell'anno solare in corso, non hanno usufruito di altro specifico ciclo di cure termali connesso alla patologia, con oneri a carico del S.S.N., oppure di appartenere alle categorie protette ex. art. 57 Legge 833/78.

La struttura termale, all'atto di accettazione dell'assistito, dovrà verificare che la proposta-richiesta rechi la suddetta dichiarazione.

Inoltre, sempre la struttura termale, dovrà verificare la posizione nei riguardi della compartecipazione alla spesa sanitaria. Nel caso in cui il cittadino intenda far valere il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, questa dovrà essere stata segnalata sulla proposta-richiesta dal medico prescrittore secondo gli accordi intercorsi con gli Uffici dell'Azienda addetti.

ART. 6

All'atto dell'accoglimento dell'assistito allo Stabilimento Termale il Direttore Sanitario, o altro medico incaricato, compila la relativa cartella clinica, previa accurata visita medica volta ad accettare eventuali controindicazioni cliniche alle cure ad individuare qualità, tempi e modalità delle somministrazioni prescritte.

ART. 7

Le tariffe da applicare sono quelle di volta in volta indicate dalla Regione Toscana (vedi art. 1), secondo gli Accordi stipulati con le rappresentanze degli Stabilimenti Termali.

Tali tariffe sono da applicare al netto, nei casi in cui è prevista, della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria di cui all'art. 2, direttamente corrisposta dai curandi e si intendono fisse ed immutabili per tutto il periodo di validità assegnato dall'Accordo tra la Regione e la rappresentanza degli Stabilimenti Termali., fatte salve diverse e successive disposizioni nazionali o regionali.

L'ASL non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dallo Stabilimento Termale in difformità od oltre i limiti del livello delle prestazioni di cui all'Accordo sopra citato.

ART. 8

Per il 2021 è determinato il tetto massimo economico per prestazioni erogate a pazienti residenti nell'ambito territoriale della USL Toscana Nord Ovest come da allegato che costituisce parte integrante del presente atto. All'inizio di ciascun anno successivo, nell'ambito di validità del presente contratto, l'azienda procederà a confermare o modificare il tetti massimi di spesa

L'azienda non procederà al pagamento di prestazioni erogate in deroga ai tetti come sopra definiti.

ART.9

La fattura del dovuto dovrà essere inviata all'Azienda in modalità elettronica e comunque conforme alla normativa vigente . Dovrà essere emessa separata fattura per le prestazioni erogate ai pazienti residenti in Regione Toscana e per quelle erogate a pazienti residenti fuori dalla Regione Toscana. Contestualmente dovrà essere inviata la documentazione relativa , anche essa separata per Residenti e non residenti in regione Toscana , nonché una copia cartacea delle fatture da inviare alla U.O.C. per uso amministrativo che provvede ai controlli e verifiche del caso. A seguito di esito positivo della verifica effettuata, l'azienda predisporrà il pagamento entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Le parti convengono che qualora emergano differenze tra quanto fatturato dallo Stabilimento Termale e quanto emerso dai controlli, ove reso noto oltre i 60 giorni dalla fatturazione, saranno regolati attraverso l'emissione di fatture integrative o di note di credito che saranno compensate e/o stornate nelle forme di legge. Dalla fatturazione dovrà emergere chiaramente la somma introitata a titolo di ticket, di compartecipazione o qualsiasi altro contributo previsto dalle vigenti disposizioni

ART. 10

Lo stabilimento termale, su richiesta dell'azienda, in relazione al progetto Regionale "fascicolo sanitario elettronico", è tenuta alla corretta registrazione dei dati relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione, tenendo conto che i dati digitali, nell'ambito del progetto citato, saranno progressivamente messi a disposizione dell'utente interessato e per tramite di quest'ultimo di altri professionisti sanitari, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La Accreditato s'impegna ad allineare le modalità di gestione dei propri dati di attività secondo le specifiche che saranno concordate con l'Azienda al fine di garantire

l'allineamento con i requisiti previsti dal citato progetto regionale "fascicolo sanitario elettronico".

ART. 11

La Azienda USL è titolare del trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) per quanto riguarda le prestazioni oggetto del presente accordo. La Struttura termale è individuata come Responsabile Esterno del trattamento dei dati, nominata con apposito atto giuridico che specifica le finalità perseguite, la tipologia dei dati, la durata e la modalità del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento. Il personale della Struttura termale è autorizzato al trattamento e deve attenersi a quanto esplicitato nell'atto giuridico garantendo l'osservanza dei principi di riservatezza in ordine alle notizie eventualmente acquisite nell'esecuzione delle attività, nonché l'osservanza della riservatezza circa i dati sanitari degli assistiti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nonché delle disposizioni emesse in materia dal garante per la protezione dei dati personali.

2. La struttura termale nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e quanto altro disposto dalla Azienda USL in materia di protezione dei dati personali. L'Azienda USL, in qualità di soggetto titolare, può procedere ad ogni attività diretta a verificare l'effettiva adozione delle misure di sicurezza.

3. La Struttura termale è altresì tenuta ad informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

4. in ogni caso la Struttura termale si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda, senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura medesima.

ART. 12

Lo Stabilimento Termale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

Qualora l'istituto non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al Contratto in essere, lo stesso si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La USL Toscana nordovest verifica in occasione di ogni pagamento all'Istituto e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo Stabilimento termale infine garantisce che il proprio sistema di fatturazione rispetta quanto previsto dal decreto 3 aprile 2014 n.55;

Lo Stabilimento termale si impegna al rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

Lo stabilimento termale con la stipula del presente contratto condivide, accetta e si impegna al rispetto del Codice Etico della USL Toscana nordovest per le parti compatibili con la natura del rapporto convenzionale .

ART. 13

Lo Stabilimento Termale solleva l'ASL da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura causati ai curandi, sia in dipendenza delle cure praticate che per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle stesse.

L'ASL ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dello Stabilimento Termale e di controlli sulle prestazioni convenzionali. Pari facoltà spetta all'Amministrazione Regionale Toscana.

ART. 14

Lo Stabilimento Termale ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente rapporto nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Lo Stabilimento termale s'impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti in ogni modo operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

ART. 15

Il presente atto ha validità fino al 31/12/2021 . Il medesimo può essere prorogato nel limite della validità dell'Intesa recepita con DGRT 6/2020

ART. 16

Ove si verificassero, da parte della Società, inadempienze gravi rispetto agli impegni assunti con il presente atto, la Direzione dell'Azienda procederà ex art. 1454 cc ad intimare a mezzo lettera raccomandata a/r l'esatto adempimento entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, decorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. L'inosservanza di quanto stabilito agli art. 13 comporta la sospensione della liquidazione

Art. 17

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle leggi ed ai regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia. Ogni successiva modifica intervenuta a seguito di disposizioni di legge o regolamentari a livello nazionale o regionale si intende direttamente applicabile al presente contratto

Art. 19

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono a carico dell'istituto termale

ART. 20

L'istituto dichiara di aver preso visione del codice etico della USL Toscana nord ovest approvato con determinazione n. 65 del 2/2/2018 e s.m.i. e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

ART. 21

L'istituto è consapevole, accetta ed autorizza l'azienda alla pubblicazione integrale del presente contratto e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza della USL Toscana nordovest nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa.

Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Direttore Generale

per le "Terme _____. - Stabilimento di

Il Legale rappresentante

Per espressa accettazione degli art. 1.2.3.4.5.7.8.11.12.14.16

per le "Terme _____. - Stabilimento di

Il Legale rappresentante

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 11/12/2020 15:41:08

IMPRONTA: 37666431376634646366373264623133643838656662356661366231623262383133613630326265